

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di atto amministrativo n. 14 (Programma quinquennale per le aree protette (PQUAP) 2021/2025. Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15, articolo 7) - *Parere ex articolo 91 R.I.*;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to. Renzo Marinelli

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di atto amministrativo n. 14/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Programma quinquennale per le aree protette (PQUAP) 2021/2025. Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15, articolo 7», nel testo approvato dalla III Commissione in data 15 luglio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.209 del 15 luglio 2021;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a 6 giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.221 del 15 luglio 2021);

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Mauro Dini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 20 luglio 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20 luglio 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

Tenuto conto del punto 6.2.2 – Azioni da sviluppare nelle singole aree protette, alla lettera k ter) si rileva che lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche all'interno di aree naturali protette determinerebbe un'alterazione degli equilibri biologici di alcune specie animali, che hanno il loro habitat all'interno dei parchi e delle riserve e che ricevono protezione normativa sia a livello internazionale che a livello nazionale. La presenza di cani, estranei all'habitat tutelato, all'interno dei parchi e delle riserve è, dunque, ad un tempo lesiva degli obblighi comunitari e dei livelli minimi di tutela ambientale.

A tal proposito l'art.75 del Piano di Gestione – Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo recita:

1. È consentita l'introduzione nel territorio della Riserva esclusa la zona A), di animali di affezione esclusivamente lungo le strade, i sentieri e le pertinenze delle abitazioni della Riserva. I cani di qualsiasi razza di proprietà, al di fuori delle proprietà private, devono essere condotti in base a

quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1:

- a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare;
- b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza della Riserva;
- d) i cani utilizzati per accompagnamento di persone ipovedenti;
- e) i cani utilizzati per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di atto amministrativo n. 14/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Programma quinquennale per le aree protette (PQUAP) 2021/2025. Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15, articolo 7», nel testo approvato dalla III Commissione in data 15 luglio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.111 del 15 luglio 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a 6 giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.113 del 15 luglio 2021);

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Diego Mancinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 21 luglio 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 21 luglio 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

1. al punto 6.1 "Fabbisogni e criteri di riparto" del punto 6, dell'allegato A) "Programma Quinquennale per le Aree Naturali Protette":
 - a) dopo le parole: "sono progressivamente diminuite." aggiungere le parole: "L'importo dei 2.200.000 €/annui viene confermato ed impegnato per tutti gli anni di durata del Programma ovvero 2021/2025. Il presente Piano impegna la Giunta a definire ulteriori stanziamenti per le spese di investimento che sono assolutamente indispensabili nelle attività delle aree protette. Investimenti che devono essere almeno il 50% delle spese correnti annue.";
 - b) dopo le parole: "..., fino all'educazione ambientale." aggiungere le parole: "E' necessario sviluppare collaborazioni con altre forze dell'ordine e con le Polizie Provinciali per meglio agire in termini di prevenzione e repressione dei reati ambientali.";
 - c) dopo le parole: "...precedente Programma quinquennale 2016/2020." aggiungere le parole: "La Giunta regionale stabilirà specifiche linee progettuali e di finanziamento per le Aree Naturali protette all'interno della programmazione comunitaria 2021-2027.";
2. al comma 6 del punto 6.2.1 "Azioni di rete" del punto 6, dell'allegato A) "Programma Quinquennale per le Aree Naturali Protette", dopo le parole: "associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale" aggiungere le parole: "e le associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale";
3. al punto 6.2.2 del punto 6, dell'allegato A) "Programma Quinquennale per le Aree Naturali Protette":

- a) alla lettera k bis) tra le parole “sviluppo della ricerca scientifica” e “anche mediante cattura e rilascio”, inserire le parole: “(previa approvazione dell’ISPRA)”;
- b) alla lettera k bis) tra le parole “con associazioni scientifiche,” e “e venatorie riconosciute a livello nazionale;” inserire le seguenti parole: “di protezione ambientale”;
- c) la lettera k ter) è soppressa.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo